



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione generale

BANDO pubblico per soli titoli per l'assegnazione dell'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Art. 1 - Posto a selezione

È bandita una selezione pubblica per titoli per l'assegnazione dell'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

Sono ammessi alla selezione esclusivamente coloro che possiedono i seguenti requisiti :

- a) laurea del vecchio ordinamento (DL) o diploma appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento);
- b) aver ricoperto per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private con competenze in materia di politiche del lavoro.
- c) età non superiore a 60 anni;
- d) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- e) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- f) idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data del 10 ottobre 2006, termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di disporre in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti previsti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione generale

La mancata comunicazione di esclusione dal concorso non sana le irregolarità della domanda stessa.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda.

La domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato e sottoscritta, deve essere presentata entro il giorno 10 ottobre 2006 alla Direzione generale della Presidenza della Regione - Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari.

La presentazione della domanda può avvenire esclusivamente con invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento effettuato entro il 10 ottobre 2006, al predetto indirizzo, indicando sulla busta la seguente dicitura: "selezione pubblica per titoli per l'assegnazione dell'incarico di direttore dell'Agenzia regionale del lavoro". La data di presentazione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

I candidati devono dichiarare espressamente, sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il luogo di nascita;
- b) il domicilio o il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, completo del codice di avviamento postale, e l'eventuale recapito telefonico;
- c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
- e) il possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti dall'art. 2 del bando, l'Università degli studi che lo ha rilasciato, l'anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
- f) di aver ricoperto per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private con competenze in materia di politiche del lavoro.
- g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa;
- h) di non essere stato destituito, dispensato dall'impiego o licenziato da una pubblica amministrazione per motivi disciplinari.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e corredata da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

La domanda non completa delle dichiarazioni o della documentazione richiesta non è sanabile, salvo che dalla domanda, o da documenti eventualmente allegati, sia desumibile il possesso del requisito erroneamente non dichiarato, anche con riferimento esplicito ad atti depositati presso l'amministrazione.

In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione generale

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non si tiene conto delle domande non firmate e di quelle spedite oltre il 10 ottobre 2006.

Art. 4 - Valutazione dei titoli

I titoli sono classificati in professionali, culturali e vari.

1. I titoli professionali, valutabili sino a 60 punti secondo i seguenti criteri, sono:

- a. l'esperienza professionale di livello dirigenziale maturata in materia di politiche del lavoro anche presso strutture disciplinate dal diritto privato;
- b. l'esperienza professionale di elevata professionalità maturata a vario titolo in materia di politiche del lavoro presso strutture pubbliche e private.

La funzione di direzione esercitata presso organismi complessi pubblici o privati è valutata, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, quale titolo preferenziale.

2. I titoli culturali, valutabili sino a 30 punti, sono:

- a. i diplomi di laurea ulteriori rispetto a quello utile per l'ammissione al concorso, i diplomi di specializzazione, i dottorati di ricerca, e gli altri titoli successivi alla laurea, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n° 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei);
- b. i titoli postuniversitari rilasciati da primarie istituzioni formative pubbliche o private a seguito di corsi di durata non inferiore ad 8 mesi conclusi con il superamento di un esame finale, purché riconosciuti secondo le procedure di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 29 Settembre 2004, n.295;
- c. gli attestati di profitto, conseguiti a seguito di prova finale al termine di corsi di formazione e perfezionamento professionale, di durata continuativa o articolata in più sessioni non inferiori a 6 mesi, attinenti all'area funzionale cui si riferisce il concorso e rilevanti, a giudizio della commissione, per livello qualitativo e contenuti;
- d. gli attestati di conoscenza di lingue straniere almeno al livello C1, secondo i parametri di riferimento dell'Associazione europea di esperti di testing linguistico (ALTE) e del Quadro di riferimento europeo (QRE) curato dal Consiglio d'Europa nonché del TOEFL – "Test of English as a Foreign Language";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione generale

e. le pubblicazioni attinenti alle problematiche dell'organizzazione e alla funzione da ricoprire; ove la pubblicazione rechi la firma di più autori la parte curata dal candidato deve essere resa dal medesimo individuabile.

3. I titoli vari, valutabili sino a 10 punti, sono:

a. le ulteriori esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato in materia di politiche del lavoro e i titoli culturali non riconducibili a quanto specificato nei precedenti punti 1) e 2) e riportate dai candidati nei relativi curricula.

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data del 10 ottobre 2006 e devono essere autocertificati completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Qualora l'autocertificazione non contenga le indicazioni necessarie, la Commissione esaminatrice non valuta il titolo.

Per quanto riguarda i titoli indicati nelle lettere d) ed e) del punto 2, è necessario allegare alla domanda anche copia degli stessi. Non sono accettate integrazioni successivamente alla scadenza del bando.

Art. 5 - Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di provata qualificazione professionale nella materia e nelle metodologie di valutazione delle competenze richieste, scelti tra professori delle università statali o equiparate, dirigenti della pubblica amministrazione o altre professionalità di provata competenza anche esterne all'Amministrazione regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale della categoria D.

Art. 6 - Formazione della graduatoria

Ai fini della formazione della graduatoria finale, l'Amministrazione provvede d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e preferenze indicate dai candidati.

La graduatoria di merito é formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Sono dichiarati idonei i candidati che riportino quale punteggio massimo almeno 65 punti.

L'Amministrazione regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale, approva la graduatoria definitiva e dichiara il vincitore della selezione.

Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; la pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione generale

Art. 7 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro con il vincitore della selezione sarà costituito con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i cui contenuti saranno stabiliti avendo riguardo alle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20.

Il vincitore, per la costituzione del rapporto di lavoro, dovrà presentare o far pervenire il certificato medico rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica dal quale risulti l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione; il rapporto di lavoro si intende risolto per colui che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione generale della Presidenza della Regione, per le finalità di gestione della selezione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figurano il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni diritti complementari, tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché quello di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale della Presidenza della Regione.

Art. 9 - Accesso agli atti.

L'accesso alla documentazione attinente alla procedura selettiva è escluso fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme regionali e, in quanto applicabili, quelle nazionali vigenti in materia.